



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVITÀ
DEI VOLONTARI CIVICI DEL COMUNE DI
CERIANO LAGHETTO**

Allegato "A" alla deliberazione C.C. n. 44 del 29/11/2025

Art. 1 – Riferimenti normativi

L'art.118, quarto comma, della Costituzione, sulla base del principio di sussidiarietà, prevede che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Il Codice del Terzo settore, approvato con D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117, all'art. 17, comma 2, definisce la figura del volontario come la persona che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, ed esclusivamente per fini di solidarietà. La Corte dei Conti – Sezione Autonomie, con parere n. 26 del 24 novembre 2017, ha previsto la possibilità di svolgere attività di volontariato anche individualmente ed in via autonoma, stabilendo l'obbligo per gli enti locali di adottare un apposito regolamento che disciplini modalità di accesso e di svolgimento dell'attività.

Art. 2 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'attività dei cittadini denominati "Volontari Civici di Ceriano Laghetto", che volontariamente e gratuitamente mettono a disposizione tempo e capacità per attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza in favore della comunità e del bene comune di Ceriano Laghetto.

Art. 3 – Il Volontario Civico

È Volontario Civico la cittadina o il cittadino che, individualmente, mette a disposizione le proprie capacità e competenze per attività di interesse pubblico a beneficio della comunità locale, senza scopo di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà ed impegno civile.

La scelta di divenire Volontario Civico deve essere libera, consapevole, informata, in qualsiasi momento revocabile e non condizionata da uno stato di bisogno.

L'attività di Volontariato Civico non può essere retribuita in alcun modo, diretto o indiretto, nemmeno dall'eventuale beneficiario diretto del servizio ed è priva di vincoli di natura obbligatoria ed incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato. È fatto salvo il rimborso delle spese.

Art. 4 – Finalità

Il presente regolamento costituisce uno strumento attuativo di quanto previsto all'art. 2, comma 3 dello Statuto Comunale ed ha per oggetto la disciplina degli

interventi di attuazione delle varie forme di utilizzo istituzionale del volontariato per favorire lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali sul territorio cittadino, per consentire alle persone l'espressione di responsabilità sociale e civile a favore di attività solidaristiche integrative.

Il Comune di Ceriano Laghetto, nell'ottica di garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche accessorie/integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito Registro di cui al successivo art. 7.

Art. 5 – Aree di intervento

Il volontariato civile individuale è prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme statali, regionali, dallo Statuto comunale e dai regolamenti comunali.

A titolo esemplificativo, il volontariato civico individuale si svolge nei seguenti ambiti:

- a) Socio-assistenziale e socio-educativo;
- b) Tutela ambientale
- c) Valorizzazione del territorio comunale
- d) Cura, manutenzione e sorveglianza di spazi comunali
- e) Sicurezza stradale
- f) Cultura ed eventi
- g) Sport e tempo libero
- h) Attività di supporto a uffici e servizi comunali.

Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge.

La Giunta Comunale ha la facoltà di individuare ulteriori ambiti di intervento dei volontari, se coerenti con l'art. 4, in relazione a esigenze sopravvenute della comunità.

Art. 6 – Requisiti dei volontari

Possono svolgere attività di Volontario Civico i cittadini che:

- siano italiani, comunitari o di Paesi terzi con regolare permesso di soggiorno;
- abbiano compiuto 18 anni;
- godano dei diritti civili e politici;
- non abbiano riportato condanne penali che comportino l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- non abbiano contenziosi in corso con il Comune di Ceriano Laghetto.

Per specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini, idoneità psicofisiche o predisposizioni, l'Amministrazione si riserva di richiedere la

certificazione dei requisiti, finalizzata esclusivamente a garantire agli aspiranti volontari attività compatibili con le condizioni soggettive di ciascuno di essi.

Art. 7 – Registro dei Volontari Civici

Il Comune di Ceriano Laghetto, con l'approvazione del presente regolamento, istituisce il Registro dei Volontari Civici, suddiviso per aree di intervento, come indicato nell'art. 5.

L'iscrizione al Registro dei Volontari può essere fatta in qualsiasi momento, non è soggetta a scadenza né tantomeno a richiesta di rinnovo. Il Volontario Civico può sempre comunicare per iscritto la richiesta di immediata cancellazione dal Registro. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata al protocollo comunale mediante la compilazione di un apposito modulo reperibile sul sito web istituzionale e presso gli uffici comunali.

In seguito all'accoglimento della disponibilità di servizio come Volontario Civico, il Responsabile Servizi alla Persona procede all'iscrizione del nominativo nel Registro comunale dei Volontari Civici, tenuto per ordine alfabetico presso l'ufficio di segreteria, che ne cura anche l'aggiornamento.

Per ciascun volontario sono riportati i dati personali, il numero di iscrizione e gli ambiti di intervento per i quali è stata dichiarata la disponibilità.

La disponibilità è revocabile in qualsiasi momento per sopravvenuta manifesta inidoneità degli interessati, in relazione ai requisiti richiesti o per motivi personali degli interessati stessi e comunque con preavviso di almeno sette giorni lavorativi.

Art. 8 – Espletamento del servizio

I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti di cartellino identificativo fornito dall'Ente che consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi.

Il volontario è tenuto a:

- rispettare gli orari di attività prestabiliti;
- segnalare tempestivamente al referente del Servizio la propria assenza o impedimento a svolgere la propria attività di volontariato;
- svolgere la propria attività di volontariato con la diligenza, impegno e lealtà;
- tenere un comportamento educato e corretto;
- garantire la riservatezza su dati e informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
- essere in possesso delle certificazioni tecnico/pratiche e delle idoneità necessarie allo svolgimento delle attività loro affidate;
- conoscere e rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici aziendale e nazionale.

Ai/Alle volontari/e che inseriti nel Registro dei Volontari Civici ai sensi del presente Regolamento, saranno forniti, a carico del Comune i dispositivi di protezione individuali/vegiario previsti per l'attività espletata e formazione sulla sicurezza ove necessario.

Art. 9 – Coordinamento

L'attività dei volontari è coordinata e supportata dal Responsabile del Servizio al quale compete il settore a cui è legata l'attività di volontariato.

Il Responsabile provvede a:

- accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, nonché della idoneità psico-fisiche necessarie allo svolgimento delle specifiche attività, attraverso un colloquio di attitudine allo svolgimento delle attività alle quali il volontario sarà preposto;
- vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici, oppure tramite altre appropriate procedure.

Il Sindaco nominerà un responsabile operativo dei Volontari Civici il quale, avvalendosi delle strutture interne del Comune di Ceriano Laghetto, provvederà a istruire e documentare i volontari del gruppo. Al fine di organizzare le attività il gruppo dei Volontari Civici potrà organizzarsi in divisioni in base alle diverse aree di attività. Ognuna di queste divisioni nominerà un referente che riporterà direttamente al responsabile operativo.

Art. 10 - Rapporto con le associazioni di volontariato del territorio

L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato delle associazioni di promozione sociale, delle cooperative sociali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti con le pubbliche istituzioni singolarmente o in forma associata.

L'Amministrazione, inoltre, si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell'elenco che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale, esclusivamente in ordine ad attività che non

siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

Art. 12 – Obblighi dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività e sul rapporto di collaborazione.

L'Amministrazione Comunale provvede a stipulare un'apposita assicurazione contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari.

Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione dovrà comprendere anche l'impiego di mezzi di proprietà dell'Ente. L'Amministrazione e i dipendenti dell'Ente sono esonerati da ogni responsabilità derivante e conseguente all'attività dei volontari svolta in violazione del presente regolamento e/o non conforme alle istruzioni impartite dal Responsabile di servizio o dal dipendente referente.

L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità.

Art. 11 – Rimborso spese

I Volontari Civici non possono ricevere alcun compenso per le attività da loro svolte. Il Comune può riconoscere al singolo volontario il rimborso esclusivamente delle spese effettivamente sostenute e strettamente inerenti all'attività di volontariato, preventivamente autorizzate e regolarmente documentate (ad esempio spese per materiale necessario allo svolgimento del servizio o per l'eventuale certificato di idoneità fisica).

Sono espressamente vietati rimborsi forfettari o generici, non comprovati da documentazione o autorizzazione preventiva.

Art. 12 – Controlli e sospensione

L'Amministrazione ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività svolte dal Volontario Civico qualora da queste possa derivare un danno per l'Ente, oppure vengano a mancare le condizioni richieste dal presente regolamento o siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o ordini dell'Autorità, e nel caso in cui l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio o la collaborazione del Volontario. In tali casi l'Amministrazione può disporre anche la cancellazione dal registro.

Art. 13 – Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento troveranno applicazione le norme vigenti in materia.

Sono abrogate tutte le eventuali previgenti norme regolamentari di questo Ente che disciplinano il volontariato.

Il presente Regolamento è pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'Ente nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente.